

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16.

Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in armonia con l'art. 4 dello Statuto e in attuazione degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, con la presente legge promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.

2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione degli Enti locali, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.

Art. 2

Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale

1. La Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, predispone un progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale, da approvarsi a norma dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.

2. Il progetto di cui al comma 1 è approvato previa consultazione della Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4 dell'art. 6.

Art. 3

Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese

1. In relazione alle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale ad associazioni imprenditoriali, alla società Veneto Innovazione S.p.A., a consorzi e società consortili, anche a capitale misto, tra imprese per la realizzazione, anche con la collaborazione di Università ed enti di ricerca, di centri servizi alle imprese. Tali centri svolgono attività di formazione, ricerca, consulenza e promozione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti ambiti:

- a) sistemi di telecomunicazione;
- b) tutela dell'ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) scambi commerciali con i Paesi dell'Est;
- d) innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto.

2. I contributi sono concessi sulle spese per l'acquisto, la realizzazione e/o ristrutturazione della sede nella misura massima di lire 1 miliardo nonché sugli oneri per la realizzazione di specifiche iniziative nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa. Ad ogni centro servizi non può comunque essere erogato un contributo complessivo superiore a lire 1,5 miliardi in ciascun triennio.

3. I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da norme statali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammessa.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi.

5. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

6. In sede di prima applicazione della legge, tra le attività di cui al comma 1 è data priorità ai sistemi di telecomunicazione.

Art. 4

Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione

1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede legale nella Provincia di Venezia per iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Per l'attuazione di iniziative previste all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29, localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede in provincia di Venezia.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da consorzi di cooperative e associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto orientale.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, con sede legale nella Provincia di Venezia e operanti nel Veneto orientale esclusivamente nel settore del Credito turistico.

Art. 5

Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro

1. Allo scopo di completare le opere necessarie all'avvio dell'autoparco di Portogruaro, ammesso ai benefici già pre-

visti dalla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di lire 300 milioni.

Art. 6

Decentramento amministrativo

1. Il territorio di cui al comma 2 dell'art. 1 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.

2. La Regione favorisce, con riferimento all'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'istituzione del circondario del Veneto orientale.

3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Provincia di Venezia e le Amministrazioni Statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.

4. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci fra i comuni dell'area di cui al comma 1.

5. La Conferenza ha i seguenti compiti:

- a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area;
- b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socio-economica nell'area;
- c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economico-sociale;
- d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Provincia di Venezia, nonché di altri enti pubblici anche economici.

6. Il parere di cui alla lettera b) del comma 5 è reso dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione, in difetto il parere medesimo si intende positivo.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire anche finanziariamente per la costituzione ed individuazione della sede delle strutture di decentramento.

Art. 7

Programma degli interventi

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale, stabilisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso, l'ammontare delle somme da destinare agli interventi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 6, comma 7.

2. In sede di prima applicazione il riparto è deliberato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 5.200 milioni derivante dall'applica-

zione della presente legge per l'anno 1993 si fa fronte mediante:

- a) utilizzo della somma di lire 4 miliardi, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della vigente legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 della partita n. 17 del fondo globale spese d'investimento - capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992;
- b) utilizzo della somma di lire 1 miliardo, per competenza e per cassa, iscritta nella partita n. 9 del medesimo capitolo 80230 fondo globale spese d'investimento del bilancio per l'anno 1993;
- c) utilizzo dell'importo di lire 200 milioni, per competenza e per cassa iscritto al capitolo 3424 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 è istituito il capitolo 20006 «Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale» con lo stanziamento di lire 5.200 milioni per competenza e per cassa. La copertura dello stanziamento di cassa per l'importo di lire 4.000 milioni è assicurata mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento di cassa iscritto al capitolo 80030 «Fondo di riserva di cassa» del medesimo stato di previsione del bilancio per l'anno 1993.

3. Per gli esercizi successivi al 1993 lo stanziamento del capitolo 20006 denominato «Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale», verrà determinato ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 giugno 1993

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Varisco e Vanni relativa a «Interventi per il decentramento amministrativo e il sostegno allo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale»; (progetto di legge n. 198);
 - disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a «Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale» (deliberazione della Giunta regionale n. 22/ddi del 26 giugno 1992); (progetto di legge n. 217);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 3^a commissione consiliare la quale, sulla base delle predette iniziative legislative, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale»;
- La commissione summenzionata ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 aprile 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 maggio 1993, n. 4739;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 maggio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 giugno 1993, n. 4850/23006, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa, col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza, munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Segreteria generale della programmazione.